COMMISSIONE VII

LAVORI PUBBLICI

LVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 SETTEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENNANI

| INDICE | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | PAG. | | | | | | | | | | |
| Congedi: | | | | | | | | | | | |
| Presidente | 481 | | | | | | | | | | |
| Commemorazione dell'onorevole Caccia- tore: | | | | | | | | | | | |
| Presidente, | 481 | | | | | | | | | | |
| Disegni di legge (Discussione e approva- zione:) | | | | | | | | | | | |
| Modifiche alla legge 25 giugno 1949, n. 409, e alla legge 45 giugno 1950, n. 569, concernenti ricostruzioni di case di abitazione distrutte dagli eventi bel- lici. (Approvato dalla VII Commissio- ne permanente del Senato). (2061) | 482 | | | | | | | | | | |
| PRESIDENTE | 482 , 484 | | | | | | | | | | |
| BAGLIONI | 484 | | | | | | | | | | |
| Autorizzazione della spesa di lire 700 mi- lioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubblica calamità. (2047) | 485 | | | | | | | | | | |
| PRESIDENTE | | | | | | | | | | | |
| Proroga del termine per le occupazioni dei terreni adibiti ai cimiteri di guerra al- leati in Italia. (2001) | 486 | | | | | | | | | | |
| PRESIDENTE 486, 487. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | 1 | PAG. |
|-----------------|----------|-----|-----|----|---|------|----|------|---|-----|------|
| GARLATO, Rel | atore | | | | | | 48 | 36, | 4 | 87, | 488 |
| Moro Franci | ESCO | | | | | | | | | | 487 |
| CAMANGI, Sott | osegr | eta | rio | di | S | tate | p | er i | | a- | |
| vori pubblic | i . $$. | | | | | | | | 4 | 87, | 488 |
| PERLINGIERI | | | | | | | | | | | 487 |
| Votazione segre | ta: | | | | | | | , | | | |
| PREZIDENTE. | | | • | | | ٠. | | ٠, | | | 488 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | == | _ | _ | _ | | _ | _ | == | |

La seduta comincia alle 9,50.

TAROZZI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

 $(\dot{E}_{\cdot}approvato).$

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Angelucci, Bontade Margherita, Caiati e De Meo

Commemorazione dell'onorevole Cacciatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo che la seduta non possa essere aperta senza che il nostro pensiero commosso rievochi davanti agli occhi nostri e al nostro cuore la immagine di Luigi Cacciatore. In questa Commissione egli aveva portato un senso di una dirittura tanto più apprezzabile in quanto connessa con una rara indipendenza di giudizio nelle posizioni che assumeva, posizioni le quali erano sempre dirette all'assolvimento disinteressato, aperto e leale della funzione del deputato.

Io gli ero amico personale e lo conoscevo da molti anni. Avvicinandolo, sempre di più po-

tevo vedere, e vidi infatti, quali profonde doti di umanità fossero insite nel suo animo. Con la sua scomparsa noi abbiamo effettivamente perduto un ausilio prezioso per la Commissione, ed un cuore leale per gli amici.

Non appena ebbi la notizia della sua morte, telefonai e telegrafai alla famiglia per porgere le condoglianze a nome della Commissione. Oggi sento il dovere di ricordarlo e sono sicuro di interpretare il pensiero di tutti voi nel rinnovare alla famiglia, desolata per questa morte così improvvisa e repentina, i sensi del nostro profondo e commosso cordoglio. (Segni di generale consenso).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 25 giugno 1949, n. 409, e alla legge 15 giugno 1950, n. 569, concernenti ricostruzioni di case di abitazione distrutte dagli eventi bellici. (Approvato della VII Commissione permanente del Senato). (2061).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, al primo punto, la discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 25 giugno 1949, numero 409, e alla legge 15 giugno 1950, n. 569, concernenti ricostruzioni di case di abitazione distrutte dagli eventi bellici. Il provvedimento è già stato approvato dalla Commissione dei lavori pubblici del Senato.

La IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

L'onorevole Belliardi, relatore, ha facoltà di riferire.

BELLIARDI, Relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame ha lo scopo di prorogare i termini utili per l'istruttoria di pratiche per la costruzione di case di cooperative, nonchè gli effetti della legge che autorizza l'assunzione di impegni a pagamento differito. Il Ministero dei lavori pubblici è riuscito ad ottenere dal tesoro un nuovo stanziamento di 300 milioni da utilizzare per la costruzione di case per i senzatetto, con un sistema, però, che si era auspicato, soprattutto in sede di Commissione finanze e tesoro, di non dover più adottare: quello, cioè, dei pagamenti differiti, il quale rende difficile valutare a priori il costo del danaro che sarà impiegato.

Io sono un po' perplesso circa questo sistema di finanziamento che presenta gravi inconvenienti.

Se la Commissione del Senato che aveva votato un ordine del giorno col quale invitava il Governo a non adottare più tale sistema di approvvigionamento di denaro, ha approvato il disegno di legge, evidentemente deve avere riconosciuto l'impossibilità di provvedere in altro modo, anche in considerazione dell'urgenza di dare una casa ai senzatetto.

Lo stesso disegno di legge provvede a prorogare il termine già stabilito dall'articolo 57 del decreto legislativo 20 aprile 1947, n. 261, già prorogato al 31 dicembre 1950 con la legge 15 giugno 1950, al 31 dicembre 1952. Si tratta, quindi, di prorogare il termine utile per l'istruttoria delle pratiche inerenti alla costruzione di case di cooperative.

Propongo, pertanto, alla Commissione l'approvazioe del disegno di legge, pur rilevando che al reperimento dei mezzi finanziari avrebbe dovuto provvedere il Ministero del tesoro, senza dover ricorrere al sistema dei pagamenti differiti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE' COCCI. Qualora questi 300 milioni all'anno per trenta anni non siano già impegnati per qualche finalità specifica, tassativa, urgente, vorrei richiamare la necessità che con essi si provveda a coprire quegli stanziamenti già effettuati alla fine del 1949 e per i quali ad un dato punto - è doloroso ma è così - non si è trovata la copertura. Posso citare tre casi: i comuni della mia circoscrizione di Ancona, Porto S. Giorgio, Acquaviva Picena ed Ortezzano i quali hanno ricevuto con lettera ufficiale del Ministero, nell'autunno del 1949, l'approvazione della costruzione delle case per i senzatetto ai sensi della legge del 1949 e poi, in ultimo, si è scoperto che non c'era copertura. Invito il Ministero a dare la precedenza a questi impegni, che sono degli assegni a vuoto ai quali il Ministero, trattandosi di un settore così vitale, deve assolvere.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Posso aggiungere qualche chiarimento a quelli già dati dal relatore e soprattutto in ordine alla riserva da lui espressa. Questo disegno di legge, come egli ha già detto, si compone di due articoli che trattano due materie diverse: il primo prevede una proroga del termine previsto dall'articolo 57 della legge 10 aprile 1947, n. 261, in cui si stabiliva la concessione del contributo dello Stato sul pagamento degli interessi, ai sensi del testo unico per l'edilizia popolare, per i nuovi mutui che le cooperative avessero dovuto contrarre, per la costruzione e la riparazione di alloggi.

La legge n. 261, all'articolo 57, poneva però come condizione per questa concessione che le case fossero costruite entro il 31 dicem-

bre 1949. Successivamente, con una legge del 1950, questo termine fu prorogato al 31 dicembre 1950. Col disegno di legge che stiamo esaminando tale termine viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1952 in considerazione del fatto che, per la laboriosità e la lunghezza dell'istruttoria, e per la necessità di avere il tempo sufficiente per la esecuzione dei lavori (si parla della ultimazione della rico struzione: è la condizione prevista dall'articolo 57) non tutte queste cooperative hanno potuto osservarlo, evidentemente senza negligenza o colpa. Debbo avvertire, a questo proposito, che il disegno di legge presentato dal Governo prevedeva una proroga al 31 dicembre 1951 e la Commissione lavori pubblici del Senato ha ritenuto invece di spostare il termine al 31 dicembre 1952: proposta alla quale il Governo si è associato riconoscendone l'utilità e l'opportunità.

Il secondo articolo è il più importante di questo disegno di legge. Esso riguarda la costruzione di case per i senzatetto. Ora voi sapete che mentre in un primo tempo le case per i senzatetto furono costruite a pagamento non differito, cioè con fondi stanziati in bilancio, successivamente, con la emanazione della legge 25 giugno 1949, n. 409, fu stabilita la modifica dell'articolo 55 della legge n. 261 del 1947. Il Ministero dei lavori pubblici, pertanto, veniva autorizzato a costruire fino al 30 giugno 1951, col sistema della concessione a pagamento differito, fabbricati a carattere popolare. Questa autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici era limitata, però, al 30 giugno 1951, ragione per la quale, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio corrente 1951-52, nessuna impostazione era stata fatta per la costruzione di case per i senzatetto essendo scaduto il termine con la chiusura dell'esercizio passato. Erano già in corso, però, fra il Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro, trattative per prorogare ancora questa facoltà, naturalmente corredando questa proroga degli opportuni stanziamenti o delle opportune autorizzazioni di impegno, dato che si tratta di opere a pagamento differito. Queste trattative si sono risolte successivamente alla presentazione dello stato di previsione dell'esercizio 1951-52 e si è reso quindi necessario il disegno di legge che stiamo esaminando il quale proroga il termine al 30 giugno 1952 e contemporaneamente autorizza l'impegno da parte del Ministero dei lavori pubblici di 300 milioni di annualità trentennali nell'esercizio corrente per la costruzione di case per i senzatetto con quel sistema che abbiamo

detto. Credo che sia superfluo dire che con 300 milioni di impegno si potranno costruire case per i senzatetto per 4 miliardi e mezzo. Io mi rendo conto dell'osservazione del relatore, perché evidentemente la cosa migliore sarebbe, invece, di avere i 4 miliardi o probabilmente anche di più in contanti e non come autorizzazioni a contrarre un debito; ma, in mancanza di meglio, ci siamo dovuti accontentare di questo sistema, anche per rimanere sul binario della legislazione vigente in questa materia.

Debbo aggiungere che il problema delle opere a pagamento differito e delle sempre maggiori difficoltà a cui si va incontro con tale sistema, specialmente in ordine alle possibilità di credito, cioè alle possibilità di sconto delle annualità, hanno formato oggetto di esame da parte del C. I. R. e si è cercato di trovare il modo di facilitare il collocamento di queste annualità, e ritengo di poter dire che vi sono buone speranze perché la questione è stata rimessa ad uno dei sottosegretari per il tesoro con l'incarico di vedere se tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di previdenza gestiti e sorvegliati dal Ministero del tesoro, si possano scontare queste annualità, non soltanto per quanto riguarda la modesta cifra delle case per i senzatetto, ma soprattutto per continuare a dare applicazione alla legge n. 460 per la quale le cifre sono notevolmente più forti e naturalmente anche le difficoltà sono correlativamente più notevoli.

Pur rendendomi conto, ripeto, della validità e dell'importanza della riserva del relatore, io non ho che da pregare la Commissione di approvare questo disegno di legge che il Senato ha già approvato, per dar modo di poter fare, nei limiti sia pur modesti che sono previsti dal disegno di legge, quel poco che sarà possibile fare.

Circa quanto ha osservato l'onorevole De Cocci io non posso, così su due piedi, rispondere, perché i casi a cui egli ha accennato non li conosco. Mi pare strano che si sia potuta dare addirittura una comunicazione ufficiale di assegnazione di stanziamenti per le case per i senzatetto e che poi questa assegnazione sia svanita così inopinatamente ed ingiustificatamente. Comunque, se questo è avvenuto, si controllerà e naturalmente se ne terrà conto.

DE' COCCI. Un criterio di priorità certamente ci sarà.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Non posso prendere impegni di questo genere.

DE' COCCI. Ove quello che affermo risulti vero, mi sembra doveroso colmare le deficienze prima di fare assegnazioni.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Trattandosi di casi particolari, che evidentemente non rientrano nei limiti di questa discussione, posso dire solo che il Ministro li esaminerà, ne vedrà le ragioni, i termini, i limiti e naturalmente da questo esame trarrà le dovute conseguenze. Non posso dire più di questo.

DE' COCCI. Io desidererei un impegno un po' più caldo. Mi trattengo dal presentare un ordine del giorno formale data la delicatezza della materia. Comunque vorrei che ci fosse da parte vostra un'assicurazione.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. A parte il fatto che non posso dare assicurazioni di questo genere, posso credere, evidentemente, sulla parola il collega De' Cocci, ma non ho elementi per spiegare quanto è avvenuto, quindi non posso trarne alcuna conseguenza, anche perché è il Ministro che, in definitiva, deve decidere. Ma d'altra parte non mi sembra che questa sia la sede più opportuna per scendere a questi particolari. Il collega De Cocci potrà presentare un'interrogazione precisa al Ministro il quale potrà così rispondere, fornendo, non solo i chiarimenti, ma anche le assicurazioni del caso.

DE' COCCI. Ne prendo atto.

BAGLIONI. Dichiaro di essere favorerevole al disegno di legge in discussione, ma osservo che quando si approvano delle leggi attraverso le quali ci si ripromette l'incremento edilizio, necessità estrema per il paese, si devono mettere i cittadini che vogliono usufruire di queste leggi in condizione di poterlo fare.

Invece, per l'articolo 1 che riguarda le cooperative, i cittadini non possono avvalersi delle disposizioni di queste leggi, perché molte sono le cooperative che hanno chiesto l'intervento dello Stato, ma purtroppo sono pochissime quelle ammesse a usufruire di questi benefici.

questi benefici.

Anche per quanto riguarda l'articolo 2 reltivo ai senzatetto, devo osservare [che gli stanziamenti sono esigui.

Il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe insistere perché le leggi che vengono approvate siano operanti e contengano stanziamenti più adeguati alle necessità del paese.

Comunque, noi voteremo in favore della legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Per gli effetti dell'articolo 57 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, al termine ivi stabilito del 31 dicembre 1949, poi prorogato al 31 dicembre 1950 con la legge 15 giugno 1950, n. 569, è sostituito il termine del 31 dicembre 1952».

Lo pongo in votazione. (\hat{E} approvato).

Passiamo all'articolo 2:

«Al termine previsto dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito il termine del 30 giugno 1952.

A tal uopo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1951-52 il limite di impegno di lire 300 milioni.

All'onere di pari importo derivante nell'esercizio 1951-52 dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo».

GARLATO. Se non vado errato, ogni qualvolta si approva un provvedimento legislativo che contempla spese per varie annualità, vi è un comma che esplicitamente impegna il Governo anche per le annualità successive.

So perfettamente che, apportando un emendamento alla legge, questa dovrebbe ritornare al Senato, e quindi si perderebbe del tempo, ma credo che sarebbe indispensabile una precisazione al riguardo. Comunque, vorrei un chiarimento dal Governo.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Una precisazione di questo genere porterebbe, non dico dei danni, ma degli inconvenienti. Se ciò si è fatto in altre leggi, a mio avviso si è sbagliato. È chiaro che con questa disposizione di legge si autorizza il Ministero dei lavori pubblici ad assumere un impegno trentennale. Evidentemente, il fatto che il Ministero sia autorizzato ad assumere un impegno trentennale. porta alla logica conseguenza dell'iscrizione nei trenta bilanci successivi del debito contratto in virtù di questo impegno.

Quindi, non vi è alcun bisogno di dire che in ogni esercizio successivo al presente, e per trenta anni, saranno stanziate queste somme.

Il fatto che in qualche precedente legge questo sia stato fatto per diligenza e zelo, ha prodotto qualche inconveniente. Voi sapete che, allo scadere dell'esercizio, i fondi rimasti non vanno in economia, ma possono

essere impegnati anche, mi pare, per altri due esercizi successivi. Ora, se noi non dovessimo impegnare tutti i 300 milioni durante questo esercizio, e potessimo, per ipotesi, impegnarli nell'esercizio successivo, al trentesimo anno ci troveremmo scoperti perché spostati di un anno e quindi, essendo state fissate le trenta annualità, fra trenta anni i nostri successori dovrebbero necessariamente approvare un provvedimento legislativo di spostamento di queste annualità.

Pertanto, la disposizione suggerita dall'onorevole Garlato non solo mi sembra inutile, ma credo sia preferibile il testo dell'articolo attuale.

GARLATO. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo e non insisto nella mia proposta. Se però vi è il pericolo denunciato dall'onorevole Sottosegretario, sarebbe opportuno che gli uffici legislativi lo evitassero anche negli altri provvedimenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 700 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità. (2047).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 700 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

Comunico che la IV Commissione Finanze e Tesoro ha espresso parere favorevole al provvedimento. Il relatore, onorevole Tarozzi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TAROZZI, Retatore. Onorevoli colleghi, con il disegno di legge sottoposto al nostro esame, presentato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, si chiede l'autorizzazione della spesa di lire 700 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità, da aggiungere all'altra di un miliardo stanziato per l'esercizio finanziario 1950-51 pure per provvedere alle necessità urgenti derivanti da pubbliche calamità.

Esaminando attentamente la relazione ministeriale, noi cercheremmo invano un accenno qualsiasi, idoneo ad illuminarci sulle modalità dell'erogazione dei fondi, e sul modo come questi fondi siano stati utilizzati,

né ci viene fornito alcun dato che si riferisca ai lavori che debbono essere ancora effettuati per riparare i danni prodotti dalle alluvioni, dalle frane, dai terremoti. Che in moltissime zone del territorio nazionale sia mancato l'intervento del Governo, ciò è provato dalle molte interrogazioni ed interpellanze presentate da colleghi di ogni settore che hanno denunciato a questo riguardo la carenza dello Stato. In queste condizioni, sarebbe molto facile a me e a voi, parlo anche a nome del mio gruppo, di proporre degli stanziamenti più adegnati alla realtà dei bisogni del paese. Non posso formulare cifre, perché non è stata fornita una seria base di esame. A mio parere, la miglior cosa sarebbe di chiedere al Ministro competente di mettere in grado il Parlamento di poter manifestare un consapevole giudizio sugli stanziamenti in esame, allegando al disegno di legge una relazione più ampia. E questo non soltanto per il presente disegno di legge, ma anche per altri provvedimenti legislativi, i quali dovrebbero essere presentati al Parlamento con relazioni più dettagliate e sufficientemente documentate.

La mia richiesta è legittima, e si riallaccia, d'altro canto, a quanto ebbe a dire, se ben ricordo, l'onorevole Tremelloni, in occasione dello svolgimento di una sua interpellanza presentata sin dal 17 maggio 1951, durante la quale egli deplorò che in sede legislativa si dovessero varare alla cieca dei provvedimenti di rilevante importanza senza fornire gli strumenti necessari atti a formulare un consapevole giudizio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CECCHERINI. Sarebbe forse opportuno che la discussione del disegno di legge venisse rinviata.

GARLATO. Sono contrario al rinvio, e chiedo che si proceda alla discussione del disegno di legge.

FERRARESE. Propongo di procedere nella discussione del disegno di legge, poiché questi 700 milioni saranno già stati spesi e si tratta soltanto di mettere lo spolverino come tante volte si è fatto. Tuttavia, non posso a meno di fare mie le osservazioni del collega Tarozzi per quanto riguarda la relazione ministeriale.

CECCHERINI. Non insisto.

PERLINGERI. Io non condivido affatto l'accusa sollevata nei confronti del Governo circa le relazioni ministeriali le quali non sarebbero sufficientemente dettagliate e documentate. A mio avviso, è il relatore inca-

ricato di illustrare il provvedimento dinanzi alla competente Commissione che deve fare tutte le indagini presso il ministero competente, raccogliendo tutti i dati necessari per esporli alla Commissione, esprimendo il proprio parere in proposito, il che non è stato fatto in questa occasione. Io ritengo che, trattandosi di un provvedimento relativo ad interventi di pronto soccorso, il disegno di legge debba essere approvato senza indugio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« È autorizzata la spesa di lire 700.000.000, in aggiunta a quella di lire 1.000.000.000 di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51, per provvedere alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n, 2889, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio 195-51 ».

MATTEUCCI. Desidererei conoscere dall'onorevole Sottosegretario a quanto ammontino le riserve relative a questi fondi per l'esercizio 1950-1951 dopo il prelievo dei 700 milioni.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Non sono in grado di dare questo chiarimento perché il bilancio del Ministero dei lavori pubblici non- prevede tale capitolo il quale, invece, è previsto dal bilancio del Tesoro. A questi fondi si attinge volta per volta, in quanto le pubbliche calamità non possono essere mai previste in pieno. Ad esempio, per l'esercizio scorso ci siamo trovati di fronte a numerose calamità e, di conseguenza, ad altrettante inderogabili necessità.

MATTEUCCI. Ho fatto questa domanda anche per conoscere se vi è qualche correlazione con i fondi relativi alla revisione dei prezzi.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Non vi entra neppure questo capitolo.

PRESIDENTE. Pongo, in votazione l'articolo 2.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Passiamo all'articolo 3:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione. (\hat{E} approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga_del termine per le occupazioni dei terreni adibiti a cimiteri di guerra alleati in Italia. (2001).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del termine per le occupazioni dei terreni adibiti a cimiteri di guerra alleati in Italia.

Il relatore, onorevole Garlato, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GARLATO, Relatore. Durante l'ultima guerra le forze armate delle Nazioni Unite, a seguito dei combattimenti da esse sostenuti nel nostro territorio, si sono trovate nella necessità di seppellire i loro caduti in combattimento provvedendo direttamente a requisire alcune zone per costituire cimiteri di guerra. Cessato lo stato di guerra, è subentrato il Governo italiano e, per regolarizzare queste situazioni, col decreto legislativo 5 luglio 1945, n. 429, modificato poi con il decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1354, veniva affidato al Ministero dei lavori pubblici il compito di rilevare, sistemare e mantenere questi cimiteri di guerra per le forze armate delle Nazioni unite.

Il primo compito, evidentemente, era quello di regolarizzare la proprietà delle aree sulle quali questi cimiteri erano venuti a crearsi e andavano sistemandosi. Siccome il governo militare alleato aveva proceduto con requisizioni, si dovette procedere prima ad una forma di derequisizione, per poi passare all'acquisto delle aree e quindi alla occupazione delle stesse. Questo acquisto delle aree presentò molte difficoltà e si ricorse allora all'occupazione temporanea in base alla legge sulle espropriazioni del 1865 attraverso i decreti prefettizi. Questi decreti prefettizi davano la possibilità di occupazione delle aree per due anni, come infatti prevede la legge del 1865. Questi due anni avrebbero do-

vuto servire per perfezionare tutte le operazioni relative alla trasformazione di terreni, ai passaggi di proprietà, al pagamento del prezzo di acquisto e alle contestazioni, ma poiché durante questi anni il comando militare alleato ha spesso modificato le sistemazioni dei cimiteri con spostamenti di aree, di perimetri, ecc., ragione per cui la situazione è rimasta quanto mai fluida, e non si arrivava mai a raggiungere il punto per una sistemazione definitiva, ed inoltre per la molteplicità delle ditte, dei proprietari interessati ai vari appezzamenti — mi pare siano circa una settantina — i due anni non sono stati sufficienti, tanto è vero che si rese necessaria la legge 2 luglio 1949 con cui venne concessa una proroga di ulteriori due anni, portando la durata delle occupazioni provvisorie fino al 30 aprile 1951.

Ora, per motivi analoghi, tale prima proroga non è stata sufficiente e siamo giunti al 30 aprile del corrente anno senza aver messo a posto che pochi cimiteri. Dal 30 aprile scorso siamo quindi privi della facoltà di continuare in questa occupazione temporanea per sistemare tutte le zone interessate. L'attuale provvedimento porterebbe ancora la proroga al 30 aprile 1953. Faccio presente che si era pensato di concedere ad ogni prefetto la facoltà di accordare con suoi decreti, caso per caso, delle singole proroghe, il che avrebbe portato, però, a delle difficoltà. Con questo disegno di legge, invece, si dichiara prorogato ope iuris il periodo nei confronti di tutte le situazioni, così da sanare, ripeto, questa carenza di legittimità di occupazione.

La legge consta di tre articoli. Con il primo si stabilisce appunto che la durata di tutte le occupazioni per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra sia prorogata al 30 aprile 1953. Con il secondo, si consente una certa facilitazione di procedura nel senso di dar valore di perizia giudiziaria a tutte le stime a cui il Genio civile procede, dato che la legge del 1865 prescrive la perizia giudiziaria.

Finalmente il terzo articolo stabilisce che per quanto non previsto in questa legge valgano tutte le disposizioni contenute nella legge fondamentale che ancora è, ripeto, quella del 1865.

Mi pare quindi urgente l'approvazione di questo provvedimento di legge e pertanto lo raccomando in tal senso ai colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MORO FRANCESCO. A me sembra che il termine di due anni sia troppo breve e quindi proporrei senz'altro, per questa ulte-

riore proroga, il termine per lo meno distre o quattro anni, ad evitare che fra due anni questa legge torni ancora a noi in Commissione.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Io non avrei pregiudizialmente alcuna ragione di oppormi a questa proposta, debbo dire, però, che se le notizie che ho sono esatte – e tali debbo ritenerle – gli stessi uffici interessati hanno ritenuto che il termine del 30 aprile 1953 non solo sia sufficiente, ma sia anche prudenziale, giacché si prevede che la faccenda possa essere definita anche prima. Lascerei quindi immutato il termine di due anni, anche per non incoraggiare la pigrizia di qualche ufficio.

MORO FRANCESCO. Prendo allora atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario e non insisto sulla mia proposta.

PERLINGIERI. Poiché, in sostanza, con questo disegno di legge si deroga alla legge generale del 1865, mi pare sia bene tener presente che con questa proroga si viene ad operare una lesione ad un diritto dei privati e, conseguentemente, più noi la proroghiamo nel tempo, più il privato ne resta danneggiato. Dati i particolari motivi, si può passar sopra, ma penso che si potrebbe anche provvedere con decreti prefettizi.

GARLATO, Relatore. I motivi fondamentali del ritardo sono costituiti dalla circostanza che effettivamente ci sono state successive richieste di modifica del termine da parte del governo alleato, indipendenti quindi dalla nostra volontà, giacché gli alleati si riservano piena libertà per quanto riguarda il lato architettonico, estetico, ecc. dei loro cimiteri. Si tratta quindi di una ragione che si può ritenere plausibile.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Si tratta, d'altronde, di un caso del tutto eccezionale: l'osservazione dell'onorevole Perlingieri può essere valida se riferita a casi normali, ma qui si tratta invece di una situazione nata da una requisizione di guerra. Noi abbiamo quindi dovuto prenderci, diremo così, in sanatoria questa eredità. Non mi pare perciò che sia così grave la deroga che viene proposta e che del resto è stata già praticamente attuata negli anni decorsi, non essendo questa, come il relatore ha spiegato, che una ulteriore proroga.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articolo

L'articolo 1 è così concepito:

«La durata di tutte le occupazioni di terreni, disposte in applicazione del decreto legislativo

luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano, nella seconda guerra mondiale, è prorogata al 30 aprile 1953».

GARLATO, Relatore. Anche se possa sembrare una eccessiva minuzia, poiché il decreto luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, è stato modificato dal decreto 29 ottobre 1947, vorrei proporre di citarlo nell'articolo 1 o congiuntamente all'altro, o addirittura in sostituzione di quello del 1945.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Io non sono di questo parere: il successivo decreto, quello del 1947, è infatti quasi identico, perché non modifica la sostanza.

GARLATO, *Relatore*. Forse, però, non nuocerebbe.

CAMANGI. Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. L'articolo 1 di questo disegno di legge, onorevole Garlato, fa un riferimento di carattere generale al decreto legislativo 5 luglio 1945, n. 429, che è relativo all'impianto di cimiteri di guerra, ecc.; il successivo decreto legislativo invece, dell'ottobre 1947, modificava soltanto l'articolo 2. Non mi pare quindi sia il caso di accettare la sua proposta, giacché potrebbe anche far nascere qualche dubbio: qui si tratta solo di un riferimento di materia.

GARLATO, Relatore. Non insisto. PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 1. (È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

«Le stime compilate dagli Uffici del genio civile allo scopo di determinare le indennità da offrire ai proprietari per le espropriazioni dei terreni di cui al precedente articolo 1 equivalgono, per tutti gli effetti dell'articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla perizia prevista dall'articolo 32 della legge medesima».

Lo pongo in votazione.

 $(\dot{E} \ approvato).$

L'articolo 3 è del seguente tenore:

« Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modifiche alla legge 25 giugno 1949, n. 409, e alla legge 15 giugno 1950, n. 569, concernenti ricostruzioni di case di abitazioni distrutte dagli eventi bellici » (2061):

(La Commissione approva).

« Autorizzazione della spesa di lire 700 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità » (2047):

Presenti e votanti 34
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 34
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

« Proroga del termine per le occupazioni dei terreni adibiti a cimiteri di guerra alleati in Italia » (2001):

 $(La\ Commissione\ approva).$

Hanno preso parte alla votazione:

Baglioni, Barbieri, Belliardi, Bennani, Bernardinetti, Caroniti Carratelli Ceccherini, Clocchiatti, Cortese, D'Amico, De Cocci, Di Leo, Ferrarese, Gabrieli, Garlato, Geraci, Guariento, Invernizzi Gabriele, Matteucci, Messinetti, Moro Francesco, Murgia, Notarianni, Pacati, Palazzolo, Palmieri, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Riva, Tarozzi, Terranova Corado, Trimarchi e Turco.

Sono in congedo:

Angelucci, Bontade Margherita, Caiati, De Meo.

La seduta termina alle 10,45.